

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 6 SET. 2017

OGGETTO: Nuovo Regolamento di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance aziendale - Approvazione.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 6 SET. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 286/1999 di "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 150/2009 di "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n°15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni, in particolare il D.Lgs. n. 74 del 25/5/2017;
- il DPR n. 105 del 9/5/2016 "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 965 del 9/5/2017 di costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) aziendale e di nomina dei componenti;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento aziendale sulle modalità di funzionamento dell'OIV, proposto dallo stesso nuovo Organismo nominato il 9/5/2017;

CONSIDERATO che il Regolamento di che trattasi, a seguito dell'istruttoria condotta dagli uffici della Direzione è stato integrato e adeguato alla nuova configurazione aziendale, la cui copia definitiva si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%



AO Brotzu

segue deliberazione n. 1706 del - 6 SET. 2017

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare il nuovo Regolamento aziendale sulle modalità di funzionamento dell'OIV, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare la Struttura Tecnica Permanente alla trasmissione del presente atto all'OIV.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinício Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominato OIV, istituito, ai sensi del D.Lgs. N. 150/2009, con atto deliberativo del Direttore Generale n. 965 del 09.05.2017.
2. L'OIV è chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/2009.

Art. 2 – Composizione

1. L'OIV è un organo collegiale composto da tre membri esterni all'Azienda Ospedaliera Brotzu (di seguito AOB), nominati con provvedimento del Direttore Generale.
2. Il componente con funzioni di Presidente è individuato dal Direttore Generale dell'AOB.

Art. 3 – Durata dell'incarico

1. L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
2. In caso di rinuncia all'incarico, il Direttore Generale si riserva la possibilità, entro la scadenza triennale originariamente prevista per l'OIV, di conferire incarichi sostitutivi ad ulteriori candidati in possesso dei requisiti prescritti per una durata non superiore alla suddetta scadenza attingendo dalla lista degli idonei.
3. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 4 – Funzionamento e sede

1. L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede legale dell'AOB (piazzale Ricchi, 1 – Cagliari).
2. L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'AOB, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.
3. Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età. Le convocazioni possono avvenire anche a mezzo e-mail.
4. L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale in relazione a quanto previsto dall'art. 5. Le riunioni non sono pubbliche, e di ogni seduta viene redatto un verbale che viene inoltrato alla Direzione Aziendale. In caso di impossibilità di uno o più componenti a raggiungere la sede di convocazione, è consentito lo svolgimento della seduta in videoconferenza o altro mezzo che consenta il lavoro in remoto.
5. L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
6. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

7. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Sanitario o Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell'OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo

8. La richiesta di riunione dell'OIV può anche essere formulata dal Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 5 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Attraverso personale amministrativo specificatamente individuato dall'AOB viene tenuto un apposito libro dei verbali ed un archivio delle comunicazioni inviate/ricevute dall'OIV.

Dal verbale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni e, per ogni tema di discussione trattato, gli elementi essenziali della discussione e le determinazioni adottate.

Se le determinazioni sono adottate a maggioranza, il verbale riporta nominativamente il voto contrario o l'astensione, se richiesto dal dissenziente.

Il dissenziente può chiedere che la propria opinione sia inserita nel verbale in forma sintetica.

Il verbale di ogni riunione è approvato a fine seduta o all'inizio della seduta successiva.

2. Una volta approvato, ogni verbale viene inviato a mezzo protocollo interno dell'AOB alla Direzione Generale.

3. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 si applicano a tutta la documentazione prodotta dall'OIV.

Art. 6 – Supporto all'OIV

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'OIV si avvale della Struttura Tecnica Permanente individuata dai vertici dell'Azienda e, all'interno di questa, di una figura amministrativa, che svolge la funzione di Segreteria permanente dell'OIV. La Segreteria assicura le funzioni di verbalizzazione, di gestione della corrispondenza e di mantenimento degli archivi dell'OIV.

L'OIV si avvale inoltre del supporto operativo della struttura complessa "Contabilità, bilancio e controllo di gestione", della struttura semplice dipartimentale "Controllo delle performance sanitarie e sviluppo strategico" e del Comitato di Budget.

2. L'OIV, in fase di convocazione della seduta successiva, in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione, e richiede la loro convocazione.


Art. 7 – Accesso ai documenti amministrativi

1. L'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. I dirigenti dell'azienda sono tenuti a fornire all'OIV, al medesimo fine, ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti. L'OIV può procedere ad audizioni di dipendenti nonostante le sedute dell'OIV non siano pubbliche.

Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

Art. 8 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.



Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione, sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.